OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. c) del D Lgs n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma terzo, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma quarto, dell’appello di: “Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento, sulle strade della Grande Viabilità (Delib. G.C. n.1022/2004) ricadenti nel Municipio Roma XIV e XV – Ambito territoriale VIII - Durata 180 (centottanta) giorni”
Importo complessivo € 1.197.687,01
CIG : 7092533F5F
CUP: J86G17000530004.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Funzionario Geologo Angelo Cañalini

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA
ing. Fabio Pacciani

Visto per la conformità agli obiettivi programmatici
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
ing. Roberto Rotta

RAGIONERIA GENERALE
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
IL DIRIGENTE della U.O. XXI DI RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

Premesso che il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Centrale Unica dei LL.PP. è competente in ordine alla manutenzione, sorveglianza e pronto intervento del sistema viario di Grande Viabilità di Roma Capitale, come individuato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1022 del 22 dicembre 2004 e s.m.i., delle strade dell’EUR, delle sedi tramviarie;

Che per una razionale ed efficace gestione degli interventi manutentivi a carico del patrimonio stradale e la concomitante attività di pronto intervento sulle infrastrutture, la stessa viene usualmente organizzata in ambiti territoriali, aventi omogenea tipologia di manufatti;
Che in relazione a quanto precedentemente esposto, al fine di assicurare gli adeguati standard manutentivi del patrimonio stradale della Grande Viabilità, con D.D. rep. n° 1662 del 24 ottobre 2016, è stata indetta, tra l’altro, la gara dell’“appalto dei servizi per la Sorveglianza della rete stradale di competenza dipartimentale e per il suo Monitoraggio” suddiviso in tre lotti, da svolgersi mediante procedura ad evidenza pubblica, mentre e con D.D. rep. n° 457 del 30 marzo 2017, è stata indetta la gara relativa ai lavori di “Manutenzione ordinaria e Pronto intervento sulla rete stradale di competenza dipartimentale” suddiviso in dodici lotti, da svolgersi mediante procedura ad evidenza pubblica;

Che le procedure di gara di entrambi gli interventi sono tuttora in itinere ed i relativi tempi di definizione sono, allo stato, non definibili con oggettiva attendibilità;

Che alla luce della peculiare tipologia del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) e sulla scorta dell’esperienza maturata in proposito, si può ragionevolmente ritenere che ambedue gli appalti non potranno, comunque, essere operanti prima del mese di febbraio 2018;

Considerato che gli Accordi Quadro tuttora in essere verranno alla loro naturale scadenza nel periodo agosto/settembre 2017;

Che nella necessità di evitare una perniciosa interruzione dell’attività manutentiva nel periodo temporale: settembre/febbraio 2018, occorre procedere alla attivazione di Accordi Quadro - a carattere transitorio - per la Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto intervento, della durata di 180 gg, anche in virtù del fatto che continuano, peraltro, a pervenire dai vari Uffici Tecnici municipali e dai vari Gruppi di Polizia Locale, continue segnalazioni di criticità legate allo stato di conservazione del sistema viario, cui non è possibile dare l’adeguata, immediata e continuativa risposta, con conseguente incremento esponenziale del livello di degrado delle strade, circostanza, questa, costituente fonte di pericolo per l’utenza, che espone la S.A. a continue denunce di sinistri, senza contare il correlato vulnus dell’immagine dell’amministrazione capitolina;

Che all’esito di attenta valutazione comparata delle varie procedure tecnico – amministrative azionabili, è emerso che l’unica procedura in grado di assicurare la massima compressione dei tempi di aggiudicazione di un Accordo Quadro, è quella negoziata ex art. 36 – comma 2 – lett. c del D. Lgs. 50/2016.

Che per ottimizzare le modalità e la tempistica di intervento sul vastissimo territorio di Roma Capitale, si è ritenuto tecnicamente opportuno articolare l’intervento in n° 10 “Lotti” da intendersi – solo ed esclusivamente - quali specifici ambiti territoriali, individuati sulla base di criteri di omogeneità sotto il profilo delle caratteristiche infrastrutturali e del tessuto urbano, rappresentando, dunque, l’unico strumento tecnico per consentire il raggiungimento di un rapporto costi/benefici adeguato alla superiore esigenza di assicurare – soprattutto in termini di compressione della tempistica di intervento - una capacità operativa idonea a meglio tutelare la pubblica incolumità;
Che in relazione a quanto sopra esposto, è stato dato impulso alla fase progettuale, a livello esecutivo, degli interventi che saranno oggetto degli Accordi Quadro di che trattasi;

Che, pertanto, da parte di un gruppo di progettazione interno all’Amministrazione (incaricato con Determinazione Dirigenziale rep. n.694 del 18 maggio 2017), è stato redatto, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo dell’Ambito territoriale VIII, costituito dai seguenti elaborati (allegati su supporto CD Rom al presente provvedimento):

a) Relazione Tecnica;
b) Quadro Economico di spesa;
c) Elaborati grafici;
d) Schema di Accordo Quadro;
e) Capitolato speciale d’appalto;
f) Piano di sicurezza e coordinamento – Costi della sicurezza;
g) Cronoprogramma;
h) Computo metrico estimativo dei lavori;
i) Computo metrico costi della sicurezza;
j) Elenco Prezzi e relative analisi
k) Stima costi della manodopera

Che il Responsabile del Procedimento è: il Funzionario Geologo Angelo Canalini;

Che da parte del R.U.P., è stata effettuata la verifica preventiva degli elaborati progettuali e contestualmente è stato validato il progetto medesimo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 con verbale Prot. Dip. S.I.M.U. n. 96662 del 7 giugno 2017;

Che nel presente accordo quadro si intendono incluse indicativamente e, salvo una più compiuta e puntuale descrizione nel relativo Capitolato speciale d’appalto, tutte le seguenti attività, lavorazioni ed obblighi:

- **SORVEGLIANZA H24**: l’impresa dovrà effettuare con proprio personale e mezzi una continua ricognizione del patrimonio stradale, in consegna, con l’obbligo di tenere costantemente sotto controllo lo stato dei beni e di rilevare tempestivamente, con periodicità idonea, eventuali stati di pericolo che dovranno essere opportunamente segnalati al Pronto Intervento H24.

- **REPERIBILITA’ H24**: per la gestione di eventuali stati di pericolo l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire almeno un recapito telefonico attivo H24, per la gestione di eventuali stati di pericolo sul patrimonio stradale in consegna;

- **PRONTO INTERVENTO H24**: l’impresa aggiudicataria, a seguito di segnalazione (sia che provenga dalla propria attività di sorveglianza che da organi dell’Amministrazione Capitolina o da enti preposti alla sicurezza) dovrà organizzare le proprie maestranze in modo da essere in grado di eliminare, entro 45 minuti dalla chiamata, nell’intero arco delle 24 ore giornaliere, gli eventuali stati di pericolo presenti sul patrimonio stradale in consegna. Gli interventi...
avverranno senza bisogno di ordinativo da parte della Direzione Lavori, saranno compensati a misura e dovranno essere documentati con quanto necessario a dimostrare la necessità e la consistenza degli interventi eseguiti. Tale documentazione dovrà contenere almeno rilievi fotografici prima e dopo l’intervento;

**MANUTENZIONE ORDINARIA:** l’Impresa aggiudicataria effettuerà interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio stradale in consegna, in base ai progetti esecutivi redatti a cura delle Direzioni Lavori e ai relativi contratti applicativi;

**POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. SORVEGLIANZA:** l’Impresa dovrà fornire, qualora aggiudicataria, prima della stipula dell’accordo quadro, in aggiunta alle polizze assicurative previste dall’art. 103, comma settimo del D. Lgs. n.50/2016 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi), un’idonea polizza assicurativa R.C.T. a garanzia del rischio di difetto di Sorveglianza o omesso Pronto Intervento e/o Manutenzione previsti nell’appalto prestata da primaria Compagnia Assicuratrice, avente le seguenti caratteristiche:

- nell’oggetto della polizza o dell’appendice, dovrà essere specificatamente indicato il titolo dell’appalto, la dicitura “copertura assicurativa dei rischi derivanti da mancata e/o omessa sorveglianza e/o pronto intervento” ed un richiamo all’elenco delle strade in manutenzione;
- massimale per sinistri a persone e animali non inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro;
- massimale per sinistri a cose non inferiore a € 250.000,00 per ogni sinistro;
- nessun limite di indennizzo cumulativo;
- franchigia non superiore a € 2.500,00 per ogni sinistro;
- il tutto con completa manleva della Stazione Appaltante.

Qualora l’Impresa aggiudicataria non sia in grado di produrre, all’atto della consegna dei lavori, la polizza assicurativa R.C.T. suddetta, quest’Amministrazione provvederà ad escutere la cauzione provvisoria ed a azionare agli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

**PROCEDURA CONCILIATIVA:** partecipazione dell’Impresa aggiudicataria, senza riserva alcuna, alle procedure conciliative come previsto dalla deliberazione C.C. n. 126 del 24/06/1996.

Che per l’affidamento delle predette attività di Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento sulla rete viaria dell’*Ambito territoriale VIII* si ritiene dover procedere mediante l’istituto dell’Accordo Quadro, così come definito dall’art. 3, comma 1, lett. iii) del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 54, comma terzo del D. Lgs. 50/2016;

Che l’importo complessivo stimato dell’accordo quadro per il periodo semestrale è pari ad € 951.403,29 (lavori a misura, pronto intervento, sorveglianza) al netto di I.V.A., di cui:

- € 830.000,00 per lavori a misura e pronto intervento;
- € 87.243,61 per attività di sorveglianza;

4
- € 33.200,00 per oneri della sicurezza su lavori a misura, non soggetto a ribasso d’asta;
- € 959,68 per oneri della sicurezza su attività di sorveglianza, non soggetti a ribasso d’asta;

Che, a norma dell’art. 23 – comma 16 del Codice, si indica in complessivi € 205.528,57 il valore della manodopera, pari al 24,762% dell’importo dei lavori;

Che, pertanto, il quadro economico dell’Accordo Quadro risulta essere il seguente:

<table>
<thead>
<tr>
<th>descrizione</th>
<th>importo (euro)</th>
<th>IVA</th>
<th>importo (euro)</th>
<th>totale (euro)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lavori a misura soggetti a ribasso</td>
<td>830.000,00</td>
<td>22,00</td>
<td>182.600,00</td>
<td>1.012.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</td>
<td>33.200,00</td>
<td>22,00</td>
<td>7.304,00</td>
<td>40.504,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale lavori a misura</strong></td>
<td><strong>863.200,00</strong></td>
<td></td>
<td><strong>199.904,00</strong></td>
<td><strong>1.053.104,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Sorveglianza</td>
<td>87.243,61</td>
<td>22,00</td>
<td>19.193,59</td>
<td>106.437,20</td>
</tr>
<tr>
<td>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</td>
<td>959,68</td>
<td>22,00</td>
<td>211,13</td>
<td>1.170,81</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale sorveglianza</strong></td>
<td><strong>88.203,29</strong></td>
<td></td>
<td><strong>221.015,72</strong></td>
<td><strong>107.588,01</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale lavori e sorveglianza</strong></td>
<td><strong>951.403,29</strong></td>
<td></td>
<td><strong>221.015,72</strong></td>
<td><strong>1.160.717,01</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>somme a disposizione della stazione appaltante art. 16 comma 1° lettera b del dPR 207/10</td>
<td>30.000,00</td>
<td>0,22</td>
<td>6.600,00</td>
<td>36.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</td>
<td>21.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2- rilievi, accertamenti e indagini</td>
<td>9.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTALE</strong></td>
<td><strong>981.403,29</strong></td>
<td>0,22</td>
<td><strong>215.908,72</strong></td>
<td><strong>1.197.312,01</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Contributo ANAC</td>
<td>375,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>375,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTALE COMPLESSIVO</strong></td>
<td><strong>981.778,29</strong></td>
<td></td>
<td><strong>215.908,72</strong></td>
<td><strong>1.197.687,01</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Che all’art. 113 del D. lgs n.50/2016 non figura l’esclusione, ai fini del riconoscimento delle forme incentivanti, delle attività manutentive prevista dal comma 7 ter dell’art.93 dell’abrogato D. lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

Che, nelle more dell’emanazione, da parte dell’Amministrazione Capitolina, dei criteri di ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche, si ritiene di rinviare a successivi provvedimenti: quantificazione, impegno e liquidazione dell’incentivo stesso;

Che sono stati individuati i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, comma secondo, del D. lgs 50/2016 di seguito indicati:
- l’accordo quadro ha durata pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale di ciascun ambito territoriale, conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario del lotto medesimo;
- tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi;
- in fase esecutiva, l’importo, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi potrà - per effetto di variazioni delle singole quantità - variare nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti, o prezzi diversi dall’elenco prezzi posto a base del medesimo accordo quadro;
- per l’affidamento della predetta attività di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento si rende, dunque, necessario:
  ❖ approvare il progetto esecutivo allegato al presente provvedimento comprensivo di schema di accordo quadro e Capitolato speciale;
  ❖ assumere determina a contrarre ai sensi del sopracitato art. 32 comma secondo del D. Lgs. n. 50/2016;
Per la scelta del contraente si procederà con *procedura negoziata* ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma terzo, del D. Lgs. 50/2016, alla quale saranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici iscritti nella piattaforma digitale SIPRONEG di Roma Capitale, in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A. – *Categoria OG3 – Classe III o superiore*.
Il ricorso a tale procedura è giustificato dall’urgenza di provvedere ed alla oggettiva imprevvidibilità a priori della tempistica di definizione delle due sopra citate procedure aperte.
Si procederà, all’aggiudicazione della gara, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma quarto, del D. Lgs n.50/2016 ed alla luce delle recenti interpretazioni dottrinali che, seppur numericamente limitate (stante la recentissima entrata in vigore dell’attuale norma), si sono univocamente espresse in termini di interpretazione della norma nel senso di potersi dare avvio, anche nel caso di specie, ad una procedura al minor prezzo.
Peraltro la scelta di tale criterio trova ulteriore giustificazione nel fatto che a base di gara viene posto un progetto a livello esecutivo, connaturato da limitati margini di miglioramento, tenuto conto della natura manutentiva a carattere tipologico degli interventi preventivati, predeterminati nella tipologia e non nelle quantità
Ai fini di quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui al comma secondo dell’art. 97 medesimo (univoco per tutti gli ambiti territoriali);
che qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari o superiore a 10 (dieci), si procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale;
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica ex art. 97, comma 8, ultimo capoverso. Laddove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, la stazione appaltante procederà, comunque, alla individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 3 del citato articolo 97, riservandosi la facoltà di valutare la congruità delle offerte economiche che si pongono al di sopra di tale soglia;
che la stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
L’importo del contributo da versare all’A.N.A.C., a pena di esclusione, da parte dei concorrenti, per la partecipazione alla gara è fissato in 80,00;
Per la partecipazione alla gara è richiesta:
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 5 gennaio 2016;
- la qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), nella categoria prevalente OG3 classifica III per l’importo di € 863.200,00;
- il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001
che la qualificazione del servizio di sorveglianza deve essere posseduta, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:
  a. il concorrente deve possedere un fatturato globale e un fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito al quinquennio antecedente alla data della lettera di invito, pari all’importo complessivo previsto per la sorveglianza (Capacità economico finanziaria: art. 83 comma quarto lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016)
  b. il concorrente deve aver effettuato servizi di sorveglianza stradale per Amministrazioni Aggiudicatrici nell’ultimo quinquennio (Capacità tecnica dell’art. 83 comma ottavo del D. Lgs. n.50/2016)
- la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa avverrà attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’A.N.A.C.; i concorrenti, pertanto, dovranno, acquisire il PASSOE;
  - il C.I.G. è il seguente: 7092533FSF
  - il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi del presente accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. sarà lo stesso dell’accordo quadro medesimo e verrà confermato di volta in volta da Roma Capitale per il singolo contratto applicativo affidato;
- Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nell’ambito dei contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro. E’ fatto obbligo al concorrente di indicare, in sede di offerta, una terna di subappaltatori, ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs n° 50/2016 e comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i, nei casi disciplinati dall’art. 105 comma tredicesimo del D. Lgs. 50/2016.
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del codice
  - ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma secondo del D. Lgs 50/2016, il contratto di accordo quadro ed i conseguenti contratti applicativi non contrarranno la clausola compromissoria;
  - l’accordo quadro verrà stipulato con scrittura privata registrata, presso l’Agenzia delle Entrate, a
cura e spese dell’aggiudicatario;

- l’importo complessivo presunto dell’accordo quadro trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio;

- ai sensi dell’art. 102, comma secondo, del D. Lgs 50/2016, secondo le modalità dettate dalla Parte II, Titolo X (da art. 215 a art. 238 collaudo) del DPR 207/2010, ancora vigente, ai sensi dell’art. 216 comma sedicesimo, sarà redatto certificato di regolare esecuzione;

- tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente;

- ROMA CAPITALE, comunque, si riserva di stabilire la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa, nei limiti delle effettive risorse di bilancio;

- ciascun eventuale contratto applicativo, in conformità allo schema di accordo quadro, conterrà di regola le seguenti indicazioni:
  a. l’oggetto degli interventi da eseguire afferenti i lavori e la sorveglianza;
  b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
  c. la descrizione del servizio di sorveglianza
  d. le categorie di lavoro, prevalenti e scorpatibili, costituenti l’intervento da realizzare;
  e. i luoghi presunti interessati dagli interventi;
  f. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite sia ai lavori che al servizio di sorveglianza ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  g. il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria programmatibile coerente con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmatibili;
  h. i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità;
  i. i termini utili per l’esecuzione del servizio di sorveglianza e pronto intervento e le penalità;
  j. i massimali delle polizze di garanzia dell’appalto ai sensi dell’art. 103 comma settimo del D. Lgs. 50/2016 prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;
  k. l’obbligo dell’intervento nel giudizio nei confronti di Roma Capitale per la manleva e l’obbligo di adesione alla procedura conciliativa;
  m. il termine per l’emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione”; 
  n. i documenti previsti per la sicurezza (Piano di sicurezza e coordinamento)
- il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo qualora, in rapporto alla specifica tipologia dei lavori da affidare ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però alterare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma terzo del D. Lgs. n. 50 /2016;
- ai sensi dell’art. 32, comma decimo lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni prima di procedere alla stipula dei singoli contratti applicativi;
- è stato assegnato, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il seguente CUP: J86G17000530004

visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti (allegati in CD Rom al presente provvedimento);
visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. per la parte vigente;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di approvare l’allegato progetto esecutivo relativo all’Accordo Quadro** per i lavori di:

**CIG:** 7092533FSF **CUP:** J86G17000530004

Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati (allegati su supporto CD ROM al presente provvedimento):

a) Relazione Tecnica;
b) Quadro Economico di spesa;
c) Elaborati grafici;
d) Schema di Accordo Quadro;
e) Capitolato speciale d’appalto;
f) Piano di sicurezza e coordinamento – Costi della sicurezza;
g) Cronoprogramma;
h) Computo metrico estimativo dei lavori;
i) Computo metrico costi della sicurezza;
j) Elenco Prezzi e relative analisi
k) Stima costi della manodopera

2. **di avviare una gara, ex a 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 con procedura negoziata** per la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54, comma terzo, del D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione della gara sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma quarto, del D. Lgs n.50/2016.

Ai sensi dell’art. 95 comma quinto del D. Lgs. n.50/2016, la scelta del criterio di aggiudicazione é motivata sia dall’importo inferiore ad € 1.000.000,00, sia dall’avvenuta predisposizione del progetto esecutivo, sia dalla natura manutentoria a carattere tipologico e ripetitivo degli interventi oggetto di affidamento.
Ai fini di quanto disposto dall’art. 97 del D. lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle
offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata,
procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui al comma secondo dell’art. 97
medesimo.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Verranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti nella piattaforma SIPRONEG di
Roma Capitale in possesso della attestazione di qualificazione S.O.A. - categoria lavori OG 3 – Classe
III o superiore.
- per la partecipazione alla gara è richiesta:
  - l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
  - la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D.
    Lgs. 50/2016;
  - il possesso della qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), nella
categoria OG3 classifica III o superiore, per l’importo di € 863,200,00
  - il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
    UNI EN ISO 9001
- per il servizio di Sorveglianza, la relativa qualificazione deve essere posseduta, ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:
  a) il concorrente deve possedere un fatturato globale e un fatturato nel settore di attività
    oggetto dell’appalto, riferito al quinquennio antecedente alla data della lettera di invito, pari
    all’importo complessivo previsto per la sorveglianza (Capacità economico finanziaria: art.
    83 comma quarto lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016)
  b) il concorrente deve aver effettuato servizi di sorveglianza stradale per Amministrazioni
    Aggiudicatrici nell’ultimo quinquennio (Capacità tecnica dell’art. 83 comma ottavo del D.
    Lgs. n. 50/2016)
La verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico –
organizzativa avverrà attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall’A.N.A.C; i concorrenti,
pertanto, dovranno, acquisire il PASSOE.
L’accordo quadro verrà stipulato con scrittura privata registrata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.
Lgs. n.50/2016, presso l’Agenzia delle Entrate, a cura e spese dell’aggiudicatario, mentre i relativi
contratti applicativi verranno formalizzati tramite scrittura privata;
- la durata è di 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo
quadro, e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale, conseguente al
ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario medesimo.
L’importo complessivo stimato dell’accordo quadro, al netto di I.V.A., per il periodo semestrale,
stimato con l’elenco di prezzi allegato a ciascun schema di contratto, nonché con la Tariffa 2012,
adottata con Delib. G.C. 197 dell’8 maggio 2013 è pari ad € 951.403,29, di cui:
- € 830.000,00 per lavori a misura e pronto intervento soggetti a ribasso;
- € 87.243,61 per attività di sorveglianza soggetti a ribasso;
- € 33.200,00 per oneri della sicurezza su lavori a misura, non soggetto a ribasso d’asta;
- € 959,68 per oneri della sicurezza su attività di sorveglianza, non soggetti a ribasso d’asta;
Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 del Codice, si indica in complessivi € 205.528,57 il valore della manodopera, pari al 24,762% dell'importo dei lavori;

3. di approvare i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto—di cui all'art. 32, comma secondo, del D. Lgs 50/2016 - come indicati in narrativa.

4. di rimandare a successivi provvedimenti l'impegno della spesa complessiva relativa ai lavori di € 1.197.312,01 da approvare prima degli eventuali contratti applicativi.

5. di rimandare a successivo provvedimento l'impegno della spesa complessiva per oneri incentivato.

6. di impegnare la spesa di € 375,00 per contributo ANAC

La somma di € 375,00 per contributo ANAC grava l'intervento U1.03.02.99.999 –0AVL- CdR 0VI del bilancio 2017 ed è finanziato con fondi ordinari.

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Comizi
ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Esercizio</th>
<th>Intervento</th>
<th>Operazioni</th>
<th>Codice tipo</th>
<th>Numero</th>
<th>Importo</th>
<th>Visto avvenuta registrazione</th>
</tr>
</thead>
</table>

IL DIRIGENTE